



UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81 00144 Roma

Tel. +39 06 591.74.69 Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2 20145 Milano

Tel. +39 02 480.12.534 Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10 50132 Firenze

Tel. +39 055 234.79.02 Fax +39 055 234.79.09

### www.uhyitaly.com info@uhyitaly.com

A member of <u>UHU</u> International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible.

However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale – emanato il Provvedimento attuativo del 10 luglio 2020 e la Circolare esplicativa

Il Decreto Rilancio D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, la cui conversione definitiva in legge dovrà avvenire entro il prossimo 18 luglio, ha previsto due distinti crediti d'imposta: uno per favorire gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del Covid-19, l'altro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi volti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. La Circolare n. 20 e il Provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, entrambi emananti il 10 luglio 2020, hanno chiarito le modalità di fruizione del beneficio. In particolare il Provvedimento ha istituito, con operatività dal prossimo 20 luglio, la proceduta telematica per fruire dei predetti crediti d'imposta, utilizzabili, tuttavia, solo a partire dal 1° gennaio 2021.

#### 1. <u>I soggetti beneficiari del credito</u> d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

I soggetti beneficiari di questo credito d'imposta sono tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico: si tratta dei soggetti la cui attività, considerata ammissibile, rientra nei codici ATECO 2007 elencati nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 10 luglio 2020 (allegata alla presente). Sono destinatari dell'agevolazione anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Per espressa disposizione della legge, possono beneficiare del credito d'imposta anche le associazioni, le fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli **enti del Terzo settore**, inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, anche se non esercitano attività d'impresa/professionale,

e anche se non svolgono una delle attività, di cui ai codici ATECO 2007 ammessi, in luoghi aperti al pubblico.

Come precisato nella predetta Circolare, per luogo aperto al pubblico si intende "un luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni di chi esercita un diritto sul luogo". Tipicamente la platea dei destinatari include bar, ristoranti, alberghi, mense, catering, teatri, cinema, musei, agenzie di viaggio e tour operator, stabilimenti balneari e termali.

## 1.1 La misura del beneficio e le spese che danno diritto al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il credito d'imposta è pari al **60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020** (al netto dell'IVA), per un massimo di 80.000 euro di spese ammissibili, quindi il credito d'imposta non può eccedere il limite di 48.000 euro. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, si evidenzia che l'agevolazione spetta anche per spese sostenute nel corso del 2020, anche prima dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio avvenuta il 19 maggio 2020. E' stato inoltre precisato che l'IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni di investimento agevolato, a cui commisurare il credito d'imposta in commento.

Le spese per cui spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in **interventi agevolabili** e **investimenti agevolabili**.

Gli "interventi agevolabili" sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e in genere gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa sicura dell'attività, nonché gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").







Gli "investimenti agevolabili" sono quelli innovativi o connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, si tratta, in genere, di tutti gli investimenti che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti dall'esterno. Tra l'altro, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, per la sicurezza connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

#### 1.2 I criteri di individuazione delle "spese sostenute nel 2020" per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Devono fare riferimento al **criterio di cassa** e quindi alla data di effettivo pagamento delle spese, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti, i seguenti soggetti:

- esercenti arti e professioni;
- enti non commerciali non in contabilità ordinaria
- imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata.

Devono, invece, fare riferimento al criterio di competenza economica, quindi alle spese che sono imputabili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi a cui le spese si riferiscono, e indipendentemente dalla data del pagamento:

- imprese individuali ed enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria;
- società ed enti commerciali in regime di contabilità ordinaria.

## 1.3 Opzioni di utilizzo del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il credito d'imposta può essere utilizzato soltanto in **compensazione**, attraverso il modello F24, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (è quindi escluso l'utilizzo dell'home banking), ovvero, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, tale **credito può essere ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito può essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario o da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; quindi laddove vi siano crediti residui al 31 dicembre 2021 questi non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure chiesti a rimborso.

# 2. <u>I soggetti beneficiari del credito</u> <u>d'imposta per la sanificazione e</u> <u>l'acquisto di dispositivi di protezione</u> individuale

In aggiunta al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, il Decreto rilancio ha previsto un altro credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti a tal fine utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi idonei a contrastare la diffusione del virus COVID-19 e garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Si evidenzia che **questa agevolazione sostituisce** il credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del Decreto Cura

Italia D.L. n. 18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall'articolo 30 del Decreto Liquidità D.L. n. 23/2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

La nuova agevolazione ha esteso la platea dei destinatari agli enti non commerciali, previsto nuove spese agevolabili ed ha, altresì, aumentato la misura del bonus che passa dal 50 al 60 per cento, nonché il limite massimo fruibile, innalzato da 20.000 a 60.000 euro.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tutti gli esercenti attività d'impresa. arti e professioni, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti: per tali ultimi enti non profit l'agevolazione spetta a prescindere dallo svolgimento 0 meno di attività commerciali. accedere Possono all'agevolazione anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

# 2.1 <u>La misura del beneficio e le spese che</u> <u>danno diritto al credito d'imposta per</u> <u>la sanificazione e l'acquisto di</u> dispositivi di protezione individuale

Il credito d'imposta in commento è pari al 60 per cento delle spese ammissibili (al netto dell'IVA) sostenute per tutto il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2020, quindi anche prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (avvenuta il 19 maggio 2020). Le spese che danno diritto all'agevolazione sono quelle per la sanificazione degli ambienti, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione. Il credito d'imposta massimo usufruibile ammonta a 60.000 euro, corrispondente ad una spesa di 100.000 euro. Anche per tale credito d'imposta, l'IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni a cui commisurare il credito d'imposta.

In particolare, sono ammissibili al credito d'imposta le **spese sostenute per**:

a) la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;







- b) l'acquisto di dispositivi di individuale, protezione quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (gli interessati devono conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea);
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento alle attività di "sanificazione", l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/2020 ha precisato che:

- di deve trattarsi attività finalizzate ad eliminare o ridurre а quantità significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19. Pertanto. tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta operatori professionisti sulla dei **Protocolli** regolamentazione vigenti;
- l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di

- propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna;
- nel caso di attività di sanificazione svolte in economia, ad esempio, è stato precisato che l'ammontare della agevolabile può essere determinata moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito d'imposta in esame, anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari;
- 2. le spese di sanificazione possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario. L'agevolazione in commento, infatti, riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o già in uso), non il loro acquisto;
- per talune attività, le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell'attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso, purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le stesse rilevano comunque della fini ai determinazione del credito d'imposta in esame;

6. nel caso in cui l'attività esercitata dal soggetto beneficiario del credito d'imposta preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, unicamente le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione ammissibili.

E' stato precisato che sono ammesse al bonus tutte le spese relative alla sanificazione, anche se riguardano attrezzature già utilizzate nell'ambito dell'attività lavorativa ed istituzionale, quindi anche quelle non ad uso sanitario.

Con specifico riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di articoli di protettivo, abbigliamento molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione, sebbene idonee a contrastare il COVID-19, quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc. sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea - esse, secondo l'Agenzia delle Entrate, rientrano tra le spese agevolabili, se acquistate nel corso di tutto il 2020, anche ante Covid-19.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della maturazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e del successivo utilizzo, il beneficiario deve essere in possesso della documentazione certificativa.

2.2 <u>I criteri di individuazione delle "spese sostenute nel 2020" per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale</u>

Devono fare riferimento al **criterio di** cassa:







- le persone fisiche (anche artisti e professionisti);
- enti non commerciali non in contabilità ordinaria;
- imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata.

### Devono, invece, fare riferimento al criterio di **competenza economica**

- imprese individuali ed enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria;
- società ed enti commerciali in ordinaria.

# 2.3 <u>Opzioni di utilizzo del credito</u> <u>d'imposta per la sanificazione e</u> <u>l'acquisto di dispositivi di protezione</u> <u>individuale</u>

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, a partire dal 1° gennaio 2021, come segue:

- a) in compensazione mediante modello F24;
- b) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (anno 2020), quindi per ridurre l'ammontare delle relative imposte dovute;
- c) a partire dal 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La compensazione tramite modello F24 deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. L'eventuale credito residuo (per la quota non compensata in F24 e non ceduta), può essere riportato nei periodi d'imposta successivi, ma non è possibile chiederne il rimborso.

## 3. <u>La proceduta telematica per la fruizione diretta di entrambi i crediti d'imposta (senza cessione)</u>

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 ha istituito la procedura telematica per fruire dei due crediti d'imposta sopra illustrati: quello per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro e quello per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Esaminiamo il caso di utilizzo diretto del credito (in alternativa alla sua cessione, esaminata nel successivo paragrafo).

La procedura di **fruizione diretta** del credito d'imposta prevede i seguenti passi, distinguendo tra i due crediti d'imposta:

## Per la comunicazione relativa al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro:


- dal 20 luglio 2020 e fino al 30 novembre 2021 i beneficiari del credito d'imposta (direttamente 0 tramite intermediario abilitato) comunicano all'Agenzia delle Entrate, con modalità esclusivamente telematiche (servizio web o canali telematici dell'Agenzia delle Entrate), l'ammontare delle spese ammissibili (sono solo quelle del 2020), sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che essi di prevedono sostenere successivamente fino al 31 dicembre 2020. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, essa dovrà indicare soltanto le spese sostenute nel 2020;
- entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della predetta Comunicazione, ovvero lo scarto (tale ricevuta è disponibile nell'area riservata del sito internet del soggetto che effettua la comunicazione);
- 3) il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della predetta Comunicazione e, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

## Per la comunicazione relativa al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione:

Si premette che, come evidenziato dal Provvedimento attuativo del 10 luglio 2020, questo credito d'imposta dovrà tenere conto del budget di spesa stanziato per l'agevolazione. Pertanto, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarà il credito d'imposta richiesto e spettante, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall'Agenzia delle Entrate, con apposito Provvedimento da emanare entro l'11 settembre 2020. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

- 1. la Comunicazione delle spese può essere effettuata, anche tramite un intermediario abilitato, dal 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020. Anche in tal caso, i beneficiari del credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate, con le medesime modalità esclusivamente telematiche, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente fino al 31 dicembre 2020;
- anche per tale credito d'imposta viene rilasciata una ricevuta:
- il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d'imposta di sostenimento della spesa (quindi UNICO 2021 per i redditi 2020), oppure, in alternativa, potrà essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto Provvedimento









dell'Agenzia delle Entrate (è quello, previsto entro il prossimo 11 settembre, che fisserà la percentuale di effettiva spettanza del contributo). Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo che deriva dal predetto emanando provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

## 4. <u>La proceduta telematica per la cessione a terzi di entrambi i crediti</u> d'imposta

I soggetti che hanno diritto a uno o a entrambi i crediti d'imposta sopra illustrati possono cederli a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il soggetto cedente deve comunicare la cessione all'Agenzia delle Entrate con la procedura telematica prevista dal Provvedimento del 10 luglio 2020, le funzionalità utilizzando disponibili nell'area riservata del sito internet del medesimo cedente. Per la comunicazione predetta sono previsti termini diversi per i due distinti crediti d'imposta:

#### 4.1 <u>La procedura di cessione del credito</u> <u>d'imposta per l'adeguamento degli</u> ambienti di lavoro

La comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito d'imposta in oggetto può essere effettuata dal 1° ottobre 2020. Inoltre, il cessionario deve comunicare l'accettazione del credito d'imposta utilizzando la medesima procedura telematica del cedente.

A seguito dell'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, mediante presentazione del modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. I cessionari, a loro volta, in alternativa

all'utilizzo diretto, possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti. La quota del credito d'imposta che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso; essa può essere a sua volta ceduta, ma entro il 31 dicembre 2021.

## 4.1 <u>La procedura di cessione del credito</u> d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

La comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate della cessione di tale credito d'imposta può essere effettuata dal cedente, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (previsto entro il prossimo 11 settembre 2020), che fisserà la percentuale di effettiva spettanza del contributo.

La cessione può essere effettuata fino al 31 dicembre 2021.

Anche in tal caso il cessionario deve comunicare l'accettazione del credito d'imposta utilizzando la procedura telematica.

Dopo la comunicazione dell'accettazione della cessione del credito d'imposta, il cessionario, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, utilizza il credito d'imposta:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione, oppure, in alternativa,
- in compensazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

La quota del credito d'imposta che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso; essa può essere a sua volta ceduta, ma entro il 31 dicembre 2021.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web: <a href="http://www.uhyitaly.com">http://www.uhyitaly.com</a>.

Per ulteriori informazioni: info@uhyitaly.com



